

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2374

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati PREZIOSI OLINDO, BONINO e CASALINUOVO

*Presentata il 19 luglio 1960*

**Norme per la valutazione, ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita, dell'anzianità di servizio degli impiegati civili dello Stato provenienti dai sottufficiali delle Forze armate**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Malgrado i miglioramenti che l'evolversi della legislazione in materia ha apportato al trattamento previdenziale dei dipendenti civili e militari dello Stato svolto attraverso l'E. N. P. A. S., una grave disparità tuttora sussiste quanto alla determinazione della durata del servizio ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita tra coloro che hanno percorsa tutta la carriera nei ruoli dell'Amministrazione civile e coloro che in tali ruoli sono passati da quelli dei sottufficiali delle Forze armate.

Per questi ultimi il periodo valido a quella determinazione è limitato dal momento della loro promozione a maresciallo, o dal momento della promozione a sergente maggiore, per coloro che tale grado ricoprono dopo il 1° luglio 1956, ed il servizio precedentemente prestato rimane senza alcuna considerazione ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita. Tale limitazione è dovuta al criterio generale per il quale le prestazioni dell'E. N. P. A. S. sono legate al sistema di retribuzione a stipendio, che per i sottufficiali aveva inizio con il grado di maresciallo o con il grado di sergente maggiore a partire da tale data.

Peraltro, la rigidità di tale criterio ha avuta qualche eccezione, dovuta a motivi di equità di trattamento tra le varie cate-

gorie dei dipendenti dello Stato, in alcuni casi nei quali i militari vengono vincolati da rapporti a carattere fisso e continuativo del tutto analogo al rapporto di impiego del personale civile di ruolo. Così, per esempio, con il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 1041, sono stati ammessi al trattamento previdenziale i carabinieri e gli appuntati od assimilati dei Corpi di polizia trattenuti in servizio con il sistema delle rafferme, benché retribuiti a paga e non a stipendio.

La disparità di trattamento da noi qui lamentata tra gli impiegati che hanno fatta tutta la carriera nei ruoli civili e quelli provenienti da quelli dei sottufficiali è ben più grave di quella tra categoria e categoria, perché si tratta di una disparità che incide all'interno della categoria, tra colleghi che per molti anni, sino al momento di lasciare il servizio, hanno svolto gli stessi compiti, spesso nello stesso ufficio. Ne viene una obiettiva mancanza di equità, aggravata da ripercussioni psicologiche non evitabili né immediatamente contrastabili — anche se in via puramente logica sia possibile farlo — le quali incidono nello stesso spirito del servizio. Un impiegato civile che a suo tempo è passato, in seguito a regolare concorso e con continuità di carriera, dai ruoli militari a quelli civili, al momento del collocamento

a riposo giunge a percepire — nei confronti del proprio collega di ufficio e di pari anzianità che ha percorsa tutta la carriera nei ruoli civili — una indennità di buonuscita notevolmente inferiore, e talvolta dimezzata, con differenze di tanto più gravi di quanto più lungo è stato il suo servizio quale sottufficiale. Da ciò, si diceva, una evidente iniquità obiettiva, aggravata da deplorevoli ma non evitabili ripercussioni psicologiche, come quella che aver servito la Patria — con compiti fondamentali come spesso sono quelli dei sottufficiali nella struttura delle Forze armate — sia piuttosto una « colpa » che si debba pagare, anziché un merito. Si aggiunga che codesti anni « non valutabili » ai fini della buonuscita sono spesso stati spesi in servizio di guerra, contrassegnati da atti di

valore e da ferite, talvolta conseguenti a quel volontariato dei « ragazzi del 1899, del 1900, del 1901 » che esaltarono tutta la Nazione allorché accorsero ad arrestare l'invasore sul Piave, e che oggi si apprestano a concludere la loro carriera civile con malinconia accresciuta dalla lamentata disparità.

A correggere tale situazione è intesa la proposta di legge che ci onoriamo di sottoporre alla valutazione del Parlamento, certi di compiere una azione di equità e di giustizia, anche se essa comporta una nuova eccezione ad un puro principio logico quale la distinzione tra la retribuzione e paga ed a stipendio, e fiduciosi che voi, onorevoli colleghi, a questa obiettiva equità ed a tale esigenza di giustizia darete il contributo della Vostra approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Per gli impiegati civili dello Stato provenienti dai sottufficiali delle Forze armate, il servizio prestato nelle Forze armate come sottufficiali, anche con gradi inferiori a quello di maresciallo, è interamente valutabile ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita prevista dall'articolo 48 del testo unico approvato con il regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni.

Tale valutazione, sempre che vi sia stata continuità di carriera, comprende il servizio prestato nelle Forze armate a partire dal diciassettesimo anno di età, anche se l'arruolamento sia avvenuto a titolo di volontario, purché in tempo di guerra.

### ART. 2.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli interessati all'applicazione della norma contenuta nell'articolo precedente documenteranno il maggior periodo di servizio prestato nelle Forze armate, a loro favore computabile, alla Amministrazione civile dalla quale dipendono, la quale notificherà all'E. N. P. A. S. le correzioni da apportarsi nella posizione di essi ai fini della applicazione della presente legge.